



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. vente ad oggetto "nullità della clausola
negoziale relativa ad interessi usurari e/o anatocistici",

PROMOSSA DA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett.te
domiciliati a rappresentata e difesa
giusta procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, elett.te domiciliata rappresentata e difesa

CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO DI

in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, elett.te domiciliata ; rappresentata e difesa

NONCHÉ DI

a mezzo della relativa procuratrice I
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett.te domiciliata
rappresentata e difesa

TERZI INTERVENUTI

Conclusioni

All'udienza del 13.10.2020 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni
come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con concorde rinuncia dei
medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".

Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.

In fatto

1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l. _____ in persona del relativo l.r.p.t., premesso di aver stipulato in data 01.12.2006 un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso pari al 5,12% annuo, in virtù del quale le era stata erogata una somma pari ad € 250.000,00 da rimborsare mediante il pagamento di n. 180 rate mensili secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, ha convenuto in giudizio _____ s.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1) Accertare e dichiarare la palese usurarietà del mutuo in oggetto, con conseguente dichiarazione di nullità del contratto, nella parte interessata, in ragione del fatto che al momento della pattuizione siano stati convenuti interessi, spese e remunerazioni varie che, sommate alle altre voci, determinano il superamento del tasso soglia di riferimento indicato dal Ministero dell'Economia e Finanze per il trimestre durante il quale è stato stipulato il contratto di mutuo;

2) per l'effetto si chiede la rideterminazione del debito residuo in considerazione dell'avvenuto pagamento di interessi non dovuti e il pagamento del solo capitale residuo nello stesso termine previsto dal contratto di mutuo;

3) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore".

2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si sono costituite in giudizio con la medesima comparsa costituiva la Banca convenuta nonché, nella loro qualità di successive cessionarie del credito, .

hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis:

1) In via preliminare:

- perché il Giudice accertato che legittimata passiva nel presente giudizio è la ISP OBG s.r.l. che agisce in persona della sua mandataria _____ a. – interventore volontario – estrometta la Intesa Sanpaolo s.p.a., convenuta nel presente giudizio, e alla detta estromissione _____ presta il proprio consenso;

- dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, per i motivi esposti ed assuma i conseguenti provvedimenti;

2) nel merito:

- rigettare ogni diversa domanda poiché erronea ed infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni gradatamente esposte;

- condannare parte attrice alla rifusione delle spese nonché, ai sensi del terzo comma dell'art. 93 c.p.c., al pagamento in favore della convenuta Banca di una somma equitativamente determinata;

- condannare, comunque, parte attrice al pagamento delle spese, secondo la vigente normativa".

3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale e c.t.u. disposta dal precedente G.I., all'udienza del 13.10.2020 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In diritto

1. - Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di esaminare, preliminarmente, l'eccezione le eccezioni di rito sollevate dall'odierna convenuta e dalle terze intervenute.

1.1. - Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione.

A tal riguardo è sufficiente rilevare che la nullità della citazione è ravvisabile, a norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto il "petitum", oppure quando manchi del tutto la "causa petendi" costituita dall'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.

Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass. 10.12.2008 n. 28986; Cass., Sez. Un., 21.07.2009 n. 16910: "La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto; ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva").

Orbene, nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio risultano sufficientemente delineati tanto la pretesa dedotta in giudizio dalla società attrice, ossia l'invocata declaratoria di nullità delle clausole negoziali relative ad interessi usurari e/o anatocistici, quanto le ragioni su cui la stessa si fonda, costituita dall'asserito superamento del tasso-soglia e dall'illegittima capitalizzazione degli interessi.

L'eventuale genericità delle doglianze addotte a sostegno della domanda attengono invece al diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.

1.2. - Deve parimenti essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata

Invero, va in proposito ribadito che, ai fini dell'integrazione del presupposto processuale della legittimazione passiva, è sufficiente che il convenuto sia il soggetto nei cui confronti, in

base alla sola prospettazione della domanda ed indipendentemente dalla sua fondatezza, l'attore invoca la tutela giurisdizionale (cfr., *ex multis*, Cass. sez. lav., 12.08.2016 n. 17092; Cass., sez. I, 10.01.2008 n. 355; Cass., sez. III, 14.06.2006 n. 13756: *"La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di - rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio"*).

Deve inoltre rilevarsi che la cessione del credito - intervenuta, nella specie, in data antecedente all'instaurazione del giudizio - implica la sola modifica soggettiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ma non priva la cedente della sua qualità di parte contrattuale.

Non può quindi escludersi l'interesse del debitore ceduto a far valere l'invalidità del contratto o di sue singole clausole, oltre che nei confronti della cessionaria, anche nei confronti di quella che era e resta la propria controparte contrattuale.

1.3. - Con specifico riferimento all'interesse dell'odierna attrice ad accertare la natura usuraria del saggio convenzionale degli interessi moratori va ulteriormente precisato che esso non può ritenersi precluso dal tempestivo pagamento dei singoli ratei di mutuo.

Invero, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che non può essere disconosciuto l'interesse del cliente ad agire ai fini della declaratoria di usurarietà degli interessi di mora nonostante la regolare esecuzione del rapporto contrattuale e l'osservanza dei termini di adempimento all'uopo pattuiti.

Ciò perché *"l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva"*, specificandosi tuttavia che *"se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute. [...] ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-*

inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato" (cfr. Cass., Sez. Un., 18.09.2020 n. 19597).

2. - Tanto precisato in rito, la domanda attorea non è tuttavia meritevole di accoglimento nel merito.

A tal fine occorre muovere dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorché sia il cliente della banca ad intraprendere l'iniziativa giudiziale, incombe sul medesimo attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio: pertanto, nell'eccepire la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo), costui incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).

Invero, costituisce principio di portata generale quello in virtù del quale l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione, ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum debeatur*.

In particolare, qualora la censura riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia nonché l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca a titolo di interessi ritenuti usurari (cfr., da ultimo, Trib. Roma, sez. XVII, sentenza 20.02.2019 n. 3869).

In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario un'efficace difesa giudiziale nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.

D'altronde, anche nelle ipotesi in cui ad essere genericamente denunciata dall'attore sia una nullità contrattuale, le carenze assertive e probatorie della parte non possono essere colmate mediante i poteri di rilevazione *ex officio* del giudice, in quanto esercitabili solo ove il vizio emerga *ex actis*, ossia sulla scorta del solo compendio documentale legittimamente acquisito al giudizio.

3. - Orbene, nella specie, la natura usuraria del costo del mutuo erogato all'attrice è denunciata solo per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, essendo stata superata la soglia usuraria alla luce del c.d. TEEA o TAEG-EA – Tasso Effettivo per Estinzione Anticipata (cfr. perizia di parte a firma)

Senonché, in conformità alla più recente e prevalente giurisprudenza di merito, deve escludersi la rilevanza della penale per estinzione anticipata del mutuo ai fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento (cfr. Trib. Udine, sez. I, 26.06.2018 n. 848 Trib. Genova, sez. VI, 22.01.2019; Trib. Ancona 8.03.2019 n. 468; Trib. Parma 20.03.2019 n. 461; Trib. Palermo, sez. V, 9.05.2019 n. 2329: *“La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e che in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 co. 4 c.p., non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate – si pensi a titolo esemplificativo a costi di addebito forfettizzati, come pure al costo di polizze accessorie che, prevedendo il diritto di rivalsa dell'assicurazione, sono di fatto prive della causa tipica del contratto di assicurazione, risolvendosi sostanzialmente in una fideiussione ad ulteriore garanzia del mutuante – che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse). Tra tali costi non va tuttavia considerata la penale per estinzione anticipata. Sebbene infatti l'art. 644 co. 4 c.p. non distingue tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale, proprio guardando al programma negoziale emerge ancora una volta che quella della restituzione anticipata è un'ipotesi ulteriore e diversa rispetto a quelle precedentemente prese in esame (restituzione tempestiva e restituzione tardiva), peraltro (a differenza di queste ultime) tutt'altro che necessitata, ma rimessa esclusivamente alla volontà e all'iniziativa del mutuatario”*; Trib. Avezzano, 05.02.2020 n. 31: *“la commissione pattuita dalle parti per il caso di recesso anticipato del mutuatario, in quanto tesa a ristorare forfetariamente l'Istituto creditizio delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipata chiusura del piano di rimborso a causa di una scelta unilaterale del mutuatario, non costituisce un corrispettivo in senso proprio della prestazione di denaro offerta dalla Banca, assolvendo piuttosto ad una funzione risarcitoria connessa ad un'evoluzione patologica del rapporto”*).

Difatti, sostenere che il tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finirebbe per attribuire rilevanza ad una sorta di tasso sommatoria fra poste passive fra loro eterogenee quanto a natura e funzione, considerato che:

i. gli interessi corrispettivi hanno un'applicazione certa, predefinita e legata all'erogazione del credito, remunerando la Banca per il prestito concesso e costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario;

ii. la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento solo accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare la Banca per il rimborso anticipato del credito.

Ne consegue che *“ipotizzare una sommatoria di questi addendi risulta ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi”* (cfr. Trib. Chieti, 04.09.2019 n. 565).

Tenuto quindi conto dei superiori rilievi, risulta condivisibile l'operazione di calcolo eseguita dal c.t.u., dalla quale emerge il mancato superamento del tasso-soglia applicabile nel trimestre in cui è intervenuta la stipula contrattuale (cfr. relazione di c.t.u., pagg. 4 e ss., a

firma del dott. Gaetano Campana: "T.E.G. pari a 5,371 - Soglia in vigore nel trimestre di stipula 8,565%").

4. - Tanto precisato, va in questa sede confermata l'inammissibilità del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della verifica della natura usuraria del saggio di interesse convenzionalmente pattuito.

Erroneamente parte attrice fonda la propria domanda sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 350/2013, facendone discendere dall'assunto (corretto) che anche gli interessi moratori debbano rispettare il c.d. tasso soglia ex lege 108/96, quello (inesatto) per cui essi vanno cumulati a quelli corrispettivi in ragione dell'art. 644, c. 3, c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., per i quali rilevano gli interessi corrisposti "a qualunque titolo".

In realtà, dal tenore della motivazione della citata sentenza non emerge in alcun modo la dedotta teoria del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, emergendo solo l'ovvia considerazione che anche gli interessi di mora debbano mantenersi entro i limiti della legge 108/96.

Mentre, difatti, può darsi per assodato l'assoggettamento "anche" degli interessi di mora alla disciplina imperativa in tema di usura, va per converso negata la possibilità di un loro cumulo con quelli corrispettivi.

Invero, proprio in considerazione del loro carattere eterogeneo sotto il profilo della loro qualificazione giuridica e delle rispettive funzioni, l'eventuale natura usuraria delle due differenti tipologie di interessi deve essere accertata autonomamente, senza che sia ammissibile alcuna loro sommatoria.

Come difatti da ultimo chiarito dalla Suprema Corte "gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni" (Cass. n. 17447 del 2019; nello stesso senso Cass., sez. III, 17.10.2019 n. 26286).

5. - Priva di fondamento è poi la pretesa degli attori di configurare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), derivante dalla sommatoria tra spese ed interessi moratori in analogia con quanto avviene con riguardo al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Difatti, quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi ed agli oneri accessori all'erogazione del credito.

Deve di contro escludersi la ricorrenza di un rapporto di accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, poiché quest'ultimo dipende, non dall'erogazione del credito, ma dall'inadempimento del debitore (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, 07.11.2018 n. 21423; Trib. Milano n. 16873/2017).

Il criterio prospettato, peraltro, non trova alcun riscontro né nella legge, né nei decreti ministeriali né nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

6. - Ne consegue quindi che, nella fattispecie in esame, anche il tasso di mora isolatamente considerato non supera il tasso soglia.

7. - Deve poi altresì escludersi che la clausola negoziale relativa agli interessi moratori sia nulla per genericità e/o indeterminatezza del criterio di calcolo del saggio d'interesse convenzionalmente pattuito.

È infatti pacifico che, nella vigenza dell'art. 117 comma 4 del D. Lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse ben può essere determinato anche *per relationem*, a condizione che il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso praticato, non siano unilateralmente stabiliti dalla Banca (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 26.06.2019 n. 17110).

Tale condizione di validità della clausola di rinvio risulta nella specie osservata, essendo previsto che *"gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al 4,25% annuo, maggiorato di 3,75 punti percentuali. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua"* (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo - contratto di mutuo, art. 3).

8. - Ciò posto, oltre a non essere divisibile, per le ragioni sopra esposte, il criterio di calcolo del TAEG prospettato dall'attrice, deve escludersi che la divergenza rispetto ad esso dell'I.S.C. dichiarato in contratto, pari a 5,313% annuo, infici la validità della pattuizione negoziale.

Infatti, l'indicatore sintetico del costo del finanziamento non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi.

Pertanto, la sua eventuale erronea indicazione non implica la declaratoria di nullità del contratto per violazione del disposto dell'art. 117 TUB, potendosi al più ipotizzare una mera responsabilità della Banca per violazione dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria purché il cliente provi il danno che ne sarebbe asseritamente derivato (cfr., tra le più recenti, Trib. Siena 05.12.2019 n. 1215; Trib. Roma, sez. XVII, 03.01.2020 n. 43; Trib. Lecce 29.06.2020 n. 1510).

9. - Deve infine ritenersi destituita di fondamento l'ulteriore censura con cui parte attrice si duole dell'applicazione di interessi anatocistici per effetto della previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Invero, in virtù di tale sistema convenzionale di rimborso del finanziamento, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente.

In tal caso, gli interessi vengono calcolati sulla quota di capitale in modo via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, con la conseguenza che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Più specificamente, il piano di rimborso si costruisce secondo i seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo risultante dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

Da tale ricostruzione appare chiaro che anche nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi si calcolano sulla sola quota capitale del mutuo erogato e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza dare luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi già maturati.

Infatti, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi già maturati sulla somma erogata, che riducendosi progressivamente per effetto della sua progressiva restituzione genera nel tempo sempre meno interessi.

Tale modalità di rimborso non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illegittima capitalizzazione composta del tasso di interesse, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr., da ultimo, Trib. Milano, sez. VI, 23.01.2020: *"Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti"*; Trib. Roma, sez. XVII, 23.01.2020: *"In tema di interessi su contratto di mutuo, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporta per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di*

capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti").

Ciò non esclude l'eventuale successivo addebito di interessi di mora, atteso che, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di rimborso del capitale residuo ancora dovuto e degli interessi corrispettivi rimasti insoluti, sorge il credito della Banca mutuante al pagamento di una diversa e non assimilabile posta debitoria relativa al danno da ritardo nell'adempimento.

1. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo.

2. - Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

3 - Non si ritengono invece ravvisabili i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1000/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:

1. **rigetta** la domanda attorea;
2. **condanna** parte attrice a rifondere alla convenuta ed alle terze intervenute le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. **pone** le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico della società attrice.

Così deciso in Crotone, in data 28 ottobre 2020.

IL GIUDICE

dott. *Alfonso Scibona*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011